

AGEVOLAZIONI

Il “bonus alberghi” nel biennio 2020-2021

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle **misure per il sostegno e il rilancio dell'economia nel settore turistico e termale** l'[articolo 79 D.L. 104/2020](#) (c.d. Decreto Agosto) ha destinato fondi pari a 180 milioni di euro per ciascuna annualità al **rifinanziamento del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive (c.d. bonus alberghi o tax credit riqualificazione)**, agevolazione originariamente introdotta per i periodi d'imposta dal 2014 al 2016 dall'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2014 e successivamente prorogata con modifiche agli esercizi 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 4, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Il c.d. bonus alberghi è riproposto, in versione potenziata, con riferimento alle **spese sostenute nel biennio 2020-2021** ovvero, per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, **nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019**.

Le principali **novità** rispetto alla normativa originaria consistono:

- nell'ampliamento dell'ambito applicativo soggettivo alle **strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e attività analoghe)**;
- nella modalità di fruizione del credito d'imposta, ammesso esclusivamente in compensazione anche **in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in n quote annuali**;
- nell'**aliquota** stabilita, in continuità con le modifiche apportate per i periodi 2017 e 2018 dalla Legge di Bilancio 2017, in misura **pari al 65%**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **tratti fondamentali del credito d'imposta c.d. bonus alberghi nella versione reintrodotta dal Decreto Agosto**.

Ambito applicativo temporale	<p>Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodi d'imposta 2020 e 2021. <p>Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019.
Ambito applicativo soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture ricettive turistico-alberghiere • Strutture che svolgono attività agrituristiche ai sensi della L. 96/2006 e relative norme regionali • Stabilimenti termali, come definiti dall'articolo 3 L. 323/2000 • Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e simili)
Ambito applicativo oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche • Interventi di incremento dell'efficienza energetica • Acquisto di mobili e componenti di arredo, con vincolo di permanenza dei beni in capo al soggetto beneficiario del credito d'imposta prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo
Ambito applicativo oggettivo – stabilimenti termali	<p>Per i soli stabilimenti termali, di cui all'articolo 3 L. 323/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di piscine termali • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Misura del credito d'imposta	65% delle spese sostenute
Modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo esclusivo in compensazione • Utilizzo anche in unica soluzione (non si applica la ripartizione in quote annuali)

Per quanto non diversamente disposto dalla fonte primaria vi è un **espresso rimando alle**

disposizioni, ove applicabili, **dell'[articolo 10 D.L. 83/2014](#)**.

Per l'operatività della misura era atteso l'aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017, il cui termine è spirato a fine agosto (15 giorni dal 15.08.2020, data di entrata in vigore del Decreto).

Restano alcuni **aspetti del bonus alberghi 2020-2021 da chiarire**, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel Decreto Agosto:

- **esistenza della struttura al 01.01.2012** quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
- **massimale di credito di euro 200.000** nel biennio;
- **procedura di ottenimento del credito** e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. *click day*.